



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
III SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato dott. Giancarlo Maggiore,

Vista la domanda depositata in data 10.07.2023 da URSO ROLANDO con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 14.09.2023;

Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;

Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute dai seguenti creditori alcune osservazioni alla proposta di piano ristrutturazione debiti; segnatamente, Bnl S.p.A., creditore del Sig. Urso Rolando per complessivi 193.275,26 per un credito ipotecario derivante da mutuo fondiario, oltre € 8.581,03 per spese e compensi derivanti dalla procedura esecutiva 30/2022 incardinata presso il Tribunale di Lecce attualmente sospesa dal decreto di ammissibilità della presente procedura, ha rilevato che il piano prevede il pagamento dilazionato delle spese legali e procedurali che non verrebbero dunque versate in unica soluzione, nonostante si tratti di credito in prededuzione, come previsto espressamente dall'art. 2770 c.c.; inoltre *l'importo inserito nel piano per il pagamento relativo all'insoluto del mutuo (€ 48.000 circa) non tiene conto delle ulteriori somme che andranno a maturare (la seconda tranche prevista per il rientro è prevista, infatti, entro 6 mesi dall'omologa) ai fini dell'eventuale rientro in bonis e pertanto il credito andrebbe attualizzato a tale data, fatti salvi eventuali ulteriori conguagli*; per altro verso l'Agenzia Entrate direzione Provinciale di Lecce, dopo aver preso atto dell'impegno del debitore a soddisfare i creditori privilegiati, e quindi anche l'Agenzia delle Entrate, nella misura del 100% dell'importo del rispettivo credito, nulla eccepiva circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, e tuttavia rilevava l'eccessivo onere previsto in conseguenza della previsione di pagamento della prima rata di dilazione dal sedicesimo mese successivo all'omologa, non compensata dal riconoscimento di interessi sul debito, con un piano di ammortamento di durata ben superiore ai cinque anni; inoltre riteneva non fosse stato valorizzato adeguatamente l'apporto reddituale del coniuge ai fini del riconoscimento di condizioni migliori per il ceto creditorio nel suo complesso.

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame non sono state proposte formali contestazioni sulla convenienza.

In ogni caso, come evidenziato dal Gestore della crisi, quanto alle osservazioni formulate dal creditore ipotecario Bnl, anzitutto il Gestore ha indicato esattamente l'importo riportato nella precisazione del credito del suddetto creditore.

Quanto alle osservazioni relative al mancato riconoscimento degli interessi per la dilazione dell'importo del credito rispettivo, il Gestore della Crisi ha in primo luogo precisato di aver conteggiato gli interessi fino alla data di realizzo delle somme dei creditori ipotecari e privilegiati, come richiesto.

In secondo luogo il debito scaduto di BNL di € 48.749,13, spettante in via ipotecaria, nel piano proposto verrà saldato come segue:

- € 20.000,00 alla data di omologa del piano;
- € 28.749,13 a sei mesi dopo la data di omologa del piano,

Con la quantificazione degli interessi al tasso legale del 5%.

Inoltre le spese legali e procedurali sostenute all'interno del procedimento esecutivo 30/2022 assistite da privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c., sono state correttamente collocate dopo i crediti in prededuzione maturati nel presente procedimento, e peraltro neanche i crediti in prededuzione sorti nella presente procedura saranno corrisposti in unica soluzione.

Infine, quanto all'apporto reddituale della moglie, che secondo Agenzia delle Entrate potrebbe migliorare la proposta ai creditori, il Gestore ha evidenziato che la stessa risulta avere un rapporto di lavoro a tempo determinato senza alcun elemento certo di rinnovo a tempo indeterminato o per un periodo che copra l'intera durata della procedura e in ogni caso, nonostante l'incertezza contrattuale, in accordo con il coniuge Urso si è resa disponibile a contribuire al 50% alle spese correnti stimate complessivamente in € 1.160,00 in modo da permettere al coniuge di pagare interamente la rata del mutuo ipotecario, per il quale la Sig.ra Anastasia risulta fideiussore, e la rata di € 447,00 a favore dei restanti creditori.

Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).

Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario, dei crediti privilegiati, e dei crediti in prededuzione, dei creditori chirografari nella misura del 20%. In particolare, il piano sarà strutturato nel seguente modo:

- I compensi in prededuzione dell'OCC, comprensivo del compenso del Gestore, e del Procuratore di parte saranno soddisfatti al 100%, con un versamento in acconto del 50% all'apertura della procedura in 15 rate e il restante importo a saldo al termine del soddisfacimento dei creditori chirografari in altrettante 15 rate;
- le spese di esecuzione del piano saranno corrisposte a partire dall'eventuale omologa del seguente piano;
- sarà soddisfatto il 100% del creditore ipotecario: l'intero scaduto con un versamento in acconto da corrispondere subito dopo l'eventuale omologa di € 20.000,00 ed € 28.749,13 a sei mesi dall'eventuale omologa il restante credito ascendente ad € 144.526,13 sarà corrisposto mediante rate da € 972,79 come da piano ammortamento originario e alle scadenze pattuite dal contratto di mutuo, mediante una trattenuta diretta da parte dell'ipotecario (si precisa che in caso di omologa l'importo dello scaduto e delle rate a scadere saranno rideterminate relativamente alla rata corrispondente del piano ammortamento);
- saranno soddisfatti i creditori privilegiati nella misura del 100% a partire dalla 16esima rata e per un totale di 49 rate successive per complessivi € 21.416,91;
- saranno soddisfatti i creditori chirografari a partire dalla 65esima rata per un totale di 2 rate per complessivi € 966,67;
- a seguire il saldo del restante 50% del compenso del Gestore e del Procuratore di parte

per le ultime 15 rate.

I pagamenti dovranno avvenire secondo lo schema riportato nella relazione definitiva.

Le rate saranno versate dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.

Il compenso destinato all'OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da URSO ROLANDO e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

Visto l'art. 70 CCII

P.Q.M.
OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da URSO ROLANDO,
dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;

risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dichiara chiusa la procedura.

Così deciso a Lecce in data 6 novembre 2023

Il Giudice
Dott. Giancarlo Maggiore